

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-412 del 29/01/2021
Oggetto	Artt.209 e 208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano - O.P.A.S. s.c.a - Pratica ARPAE n. 20825/2020 - Rinnovo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-435 del 29/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Artt.209 e 208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano – O.P.A.S. s.c.a – Pratica ARPAE n. 20825/2020 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (RINNOVO)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l’articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Richiamate:

-l’Autorizzazione unica rilasciata a Rei Progetti Srl, ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.168 del 9/02/2006, e successiva autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/06 presentata dalla ditta, assunta al prot. 72915 del 26/07/2010, che abilita alla prosecuzione dell’attività, per le tipologie di rifiuti ed i quantitativi nel seguito indicati e nel rispetto delle modalità di gestione in essa specificate, fino al 31/01/2021:

Codice europeo	Tipologia	Quantitativo max stocc. istantaneamente	
		t	mc
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	1.200	1.000

-la determinazione n. DET-AMB-2019-6044 del 30/12/2019 con la quale è stata concessa a O.P.A.S. s.c.a., con sede legale in Via Ghisiolo n.57, in Comune di San Giorgio Bigarello (MN) la voltura dell’autorizzazione unica rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n.168 del 09/02/2006 ai sensi dell’art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 e rinnovata con autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/06 presentata dalla ditta alla Provincia di Modena ed assunta al prot.72915 del 26/07/2010, allo svolgimento dell’attività di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), nell’impianto localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano;

Dato atto che l’attività oggetto della suddetta autorizzazione consiste nella messa in riserva di fanghi prodotti nell’impianto di depurazione biologica dello stabilimento O.P.A.S. s.c.a., ubicato a Migliarina in

Comune di Carpi, Via Per Guastalla 21/a, identificati con il codice europeo 020204, al fine del loro successivo utilizzo in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92;

Considerato che l'attività oggetto dell'autorizzazione consiste nello stoccaggio di fanghi di depurazione da destinarsi all'uso agricolo per un quantitativo massimo istantaneo di 1.000 mc (pari a 1.200 t) all'interno di una vasca in cemento armato parzialmente interrata delle dimensioni di 25 m x 20 m x 2,5 m dotata di pozzetto in cemento armato per la raccolta del percolato delle dimensioni di 10 mc;

Considerato altresì che i fanghi di depurazione stoccati sono destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92, da parte della stessa ditta O.P.A.S. s.c.a. autorizzata con provvedimento di AIA (DET-AMB-2020-959 del 28/02/2020);

Vista l'autocertificazione e relativa documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta OPAS Soc. Coop., con sede legale in Via Ghisiolo n.57, in Comune di San Giorgio Bigarello (MN), assunta agli atti di ARPAE con prot. n.104398/2020, successivamente integrata con documentazione assunta agli atti ARPAE prot. n. 139812 del 30/09/2020, relativa alla prosecuzione dell'attività di recupero in oggetto, svolta nell'impianto esistente ubicato in Comune di Carpi (MO), località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano;

Richiamato l'articolo 209 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comma 3, che recita: "L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste....";

Ritenuto tuttavia opportuno procedere al rinnovo dell'atto autorizzativo, per motivi di chiarezza dello stesso, confermando le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella previgente autorizzazione unica, aggiornandole ove necessario alla normativa vigente;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di verificare che le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità della vasca di stoccaggio siano mantenute nel tempo, prescrivere di produrre con cadenza quinquennale specifica certificazione, firmata da professionista abilitato, che attesti, mediante l'esecuzione di apposite prove di tenuta, il mantenimento delle predette caratteristiche;

considerato inoltre che:

in data 03/12/2020 (PR_MNUTG_Ingresso_0051337_20200803) è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

gli immobili nei quali è situato l'impianto dove viene svolta l'attività di cui all'oggetto risultano nelle disponibilità della società richiedente in virtù di atto di affitto di azienda debitamente registrato, e depositato presso il competente Registro delle Imprese in data 24/11/2014, prot. n.MO-2014-59731;

come documentato nell'istanza presentata (prot. 104398/2020), la società O.P.A.S. soc. coop è certificata ISO 14001:15 e in possesso di registrazione Emas (Cod. IT 001590);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006, il cui importo non è modificato, sono definite secondo i seguenti importi: **€ 48.000,00 (quarantottomila/00 euro) relativamente all'operazione di recupero con messa in riserva (R13)** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (1.200 t), per 40,00 Euro/ton) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003 e della Deliberazione della Giunta della Regionale n. 1801/2005; l'importo minimo della garanzia finanziaria è comunque fissato in € 10.000,00;

non sono quindi stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile prendere atto dell'autodichiarazione presentata ai sensi all'art.209 del D.lgs.152/06 e rinnovare

l'autorizzazione unica confermando le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella previgente autorizzazione unica, riportandole e aggiornandole alla normativa vigente nel presente atto;

La responsabile del procedimento Ing.Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) **di rinnovare** l'autorizzazione rilasciata alla Ditta O.P.A.S. Soc. Coop., con sede legale in Via Ghisiolo n.57, in Comune di San Giorgio Bigarello (MN), all'esercizio delle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo medesimo, di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione), presso la vasca di stoccaggio ubicata in Comune di Carpi (Mo) località Budrione via Strada Vicinale del Cappellano, di seguito specificate:

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

- b) **di subordinare** l'esercizio dell'attività al rispetto di quanto dichiarato nell'istanza di rinnovo presentata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 (prot. n.104398/2020 e prot. n. 139812/2020 del 30/09/2020) e al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente e annualmente, sono i seguenti:

Codice europeo	Tipologia	Quantitativo max stocc. istantaneamente	
		t	mc
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	1.200	1.000

2. i rifiuti oggetto della presente autorizzazione sono costituiti da fanghi di depurazione autorizzati con provvedimento di AIA (DET-AMB-2020-959 del 28/02/2020) in possesso della ditta O.P.A.S. S.c.a.;

3. i fanghi di cui al suddetto punto n. 1 devono provenire ed essere prodotti esclusivamente dall'impianto di depurazione biologica dello stabilimento produttivo della ditta O.P.A.S. s.c.a., ubicato a Migliarina in Comune di Carpi, Via Per Guastalla 21/a, ;
 4. i fanghi in questione devono avere le caratteristiche previste dal D.lgs. 99/92 e dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004 n. 2773 e successive modifiche per lo spandimento in agricoltura;
 5. il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad effettuare gli accertamenti analitici previsti nell'allegato 4 della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 30 dicembre 2004 n. 2773 e successive modifiche ed integrazioni;
 6. lo stoccaggio dei fanghi deve avvenire esclusivamente all'interno della vasca in cemento armato parzialmente interrata dotata di pozzetto in cemento armato per la raccolta del percolato delle dimensioni di 10 mc;
 7. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato mantenendo un idoneo franco di sicurezza al fine di evitare fuoriuscita di fanghi dalla vasca stessa;
 8. le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità della vasca di stoccaggio, compreso il pozzetto di raccolta del percolato devono essere mantenute nel tempo; **al riguardo, entro il 30/04/2021 ed entro il 30/04/2026, la Ditta O.P.A.S. s.c.a. è tenuta a presentare all'ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e al Comune di Carpi, specifica certificazione, firmata da professionista abilitato, che attesti, mediante l'esecuzione di apposite prove di tenuta, il mantenimento delle predette caratteristiche;**
 9. limitatamente ai fanghi del comparto agro-alimentare, il periodo massimo di permanenza degli stessi nell'impianto è pari a 18 mesi;
 10. il tempo di permanenza nell'impianto di stoccaggio è calcolato a partire dalla data di "inizio carico", del lotto funzionale utilizzato, riportata nel registro di carico e scarico;
 11. l'attività di messa in riserva R13 è finalizzata esclusivamente allo stoccaggio di fanghi destinati a recupero in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92, ovvero ad altre forme di recupero effettivo, operazioni R autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salva la possibilità di destinare una quota residuale a operazioni di smaltimento (operazioni D) nel caso di problematiche legate alle caratteristiche qualitative dei fanghi e/o a periodi di utilizzo/divieto. In tali casi il gestore dello stoccaggio deve dare comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale competente per territorio;
 12. l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere debitamente autorizzato ai sensi del D.lgs. 99/92, nonché rispettare le disposizioni della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 13. entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, la ditta O.P.A.S. s.c.a. è tenuta a presentare all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale competente per territorio e al Comune di Carpi, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta da parte di ARPAE SAC e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- c) **di stabilire** che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria in conformità con quanto disposto dalle Delibere della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1991/2003 e n.1801/2005 e con le modalità di seguito elencate:

1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € **48.000,00 (quarantottomila/00 euro)**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

1. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
2. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

2. la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

3. la garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;

d) **di fare salve** le norme e i regolamenti comunali, nonchè le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.

e) **di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/01/2031**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata conformemente al modello predisposto dal competente Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.

f) **di stabilire** che l'efficacia la validità del presente atto è vincolata alla validità dall'autocertificazione presentata ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/06 da O.P.A.S. sca, che mantiene l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 del medesimo articolo fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1; A tal fine l'azienda in indirizzo è tenuta a trasmettere il rinnovo e ogni altra variazione o modifica

della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS ottenuta ai sensi del Regolamento 1221/09

- g) **di ricordare** al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- i) **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta proponente, al comune di Carpi e alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- j) **di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.